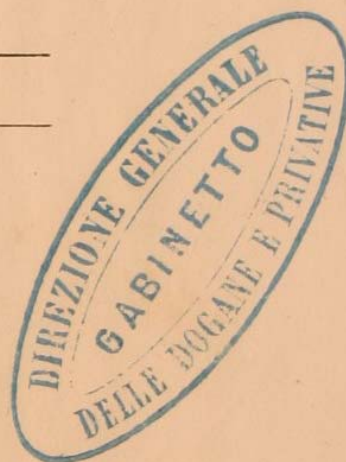


19959

RACCOLTA
DEGLI
ATTI DEL GOVERNO
DITTATORIALE
E PRODITTATORIALE
IN SICILIA
(1860)

Edizione Ufficiale



Palermo

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FRANCESCO LAO
Salita de' Crociferi num. 86.

—
1861.



Art. 9.

Le leggi, i decreti e regolamenti, quali esistevano sino al 15 maggio 1849, continuano ad essere in vigore.

Art. 10.

Ogni disposizione contraria alle presenti è revocata.

Alcamo 17 maggio 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato
F. CRISPI

N. 5.

DECRETO che obbliga i Municipii alla ricognizione delle casse pubbliche, ed abolisce l'imposta sul macinato e quelle sulla immissione dei cereali; che ritorna al Demanio dello Stato l'amministrazione dei beni aggregatigli coi Decreti del 5 agosto e del 2 settembre 1848, e che inibisce ai cittadini dei comuni occupati dalle forze nemiche di pagare le imposte al governo borbonico.

17 maggio 1860.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia,

In virtù de' poteri a lui conferiti,

DECRETA:

Art. 1.

In ogni comune libero della Sicilia il municipio è obbligato a riconoscere lo stato delle casse pubbliche ed assicurarsi delle somme che vi si trovassero. Di tale atto sarà disteso processo verbale, che sarà firmato dal capo del municipio, dal gestore del denaro pubblico e dal cancelliere comunale.

Art. 2.

L'imposta sul macinato e qualunque imposta decretata dall'autorità borbonica dopo il 15 maggio 1849 sono abolite.

Art. 3.

L'abolizione d'ogni dazio d'immissione fissata pel 1853 dai decreti del 23 agosto e del 23 settembre 1848, pei cereali, il granone, le patate, e tutta sorta di legumi avrà ogni effetto.

Art. 4.

Sarà ripresa l'amministrazione de' beni aggregati al demanio dello Stato, coi decreti del 5 agosto e del 2 settembre 1848.

Art. 5.

Gli enfiteuti ed i fittuarii di beni, che, giusta l'articolo precedente e per altre cause, appartengono allo Stato, sono inibiti di pagare il canone o il prezzo del fitto al governo borbonico, e a qualunque altro illegittimo possessore. Ogni pagamento, che da oggi innanzi facessero, non sarà riconosciuto: concorrendovi dolo o frode l'enfiteuta o fittuario colpevole, sarà punito come reo d'alto tradimento e con una ammenda uguale al triplo valore delle somme corrisposte.

Art. 6.

Nei Comuni occupati dalle forze nemiche, ogni cittadino ha l'obbligo di rifiutare al governo borbonico il pagamento delle imposte, le quali sin da oggi appartengono alla Nazione.

Art. 7.

I Capi dei municipii, i governatori ed i comandanti delle forze pubbliche sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Alcamo 17 maggio 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato
F. CRISPI

Art. 6.

Il Segretario di Stato è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Palermo 28 maggio 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato
F. CRISPI

N. 12.

DECRETO con cui è stabilita la pena di morte pei reati di furto, di omicidio e di saccheggio, da giudicarsi dal Consiglio di guerra.

28 maggio 1860.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Il popolo di questa sublime ed eroica città ha sprezzato con una costanza degna dei tempi antichi, la fame ed i pericoli, che sono una conseguenza della guerra fratricida, che i traditori dell'Italia hanno provocato; pur nondimeno la proprietà del cittadino è stata scrupolosamente conservata, e protetta.

Lode adunque al popolo, esso ha ben meritato dalla patria.

Onde evitare intanto, che qualche malvaggio, che non può esser parte del popolo, col disegno di servire alla causa dei nostri nemici, e gettare lo scompiglio, ed il marchio d'infamia su questo popolo generoso, si abbandonasse al furto ed alla rapina, abbiamo risoluto quanto appresso:

Articolo Unico.

I reati di furto, di omicidio e di saccheggio di qualunque natura saranno puniti con la pena di morte.

Essi saranno giudicati dal Consiglio di guerra dipendente

dal Comandante in capo delle forze Nazionali e Dittatore in Sicilia.

Palermo 28 maggio 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato
F. CRISPI

N. 43.

*ORDINANZA del Comitato di guerra riguardante il governo,
la disciplina e la custodia delle prigioni.*

29 maggio 1860.

Il Comitato di guerra debitamente incaricato dal Generale signor Garibaldi Dittatore in Sicilia a nome del Re Vittorio Emmanuele, per la formazione ed esecuzione di un regolamento di disciplina, governo e custodia delle prigioni, non che pella nomina degli impiegati addetti a tale ramo di amministrazione, ordina quanto appresso:

Art. 1.

Vi sarà un Direttore generale delle prigioni dal quale dipenderanno tutti gli ufficiali subalterni addetti alla custodia, al governo, ed alla disciplina di esse.

Art. 2.

Egli avrà un sotto Direttore per aiutarlo e sostituirlo, il quale insieme funzionerà da Cancelliere e Segretario; egli terrà il registro dei prigionieri, i conti dell' amministrazione e la corrispondenza colle autorità superiori e coi subalterni.

Art. 3.

Vi sarà un Sergente delle chiavi responsabile della detenzione dei prigionieri. A lui si apparterrà l' ispezione e la perquisizione giornaliera del locale e delle persone.

Art. 4.

Dal Sergente delle chiavi dipenderanno le guardie, delle

Segretario di Stato pel dicastero dell'Istruzione Pubblica e del Culto, monsignor Gregorio Ugdulena.

Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed il Commercio, il barone Casimiro Pisani.

Art. 5.

Il capitano di Stato Maggiore Salvatore Calvino è nominato Direttore al dicastero della Guerra e della Marina.

Il dottor Francesco Ugdulena Direttore al dicastero dell'Interno.

Art. 6.

Vi sarà una ispezione generale delle prigioni dell'isola. Essa è affidata all'avvocato Giuseppe Ugdulena.

Palermo 2 giugno 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato
F. CRISPI

N. 16.

DECRETO che regola la ripartizione delle terre dei Demani comunali con privilegio a pro di coloro che si saranno battuti per la patria.

2 giugno 1860.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia,

In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA:

Art. 1.

Sopra le terre dei Demani comunali da dividersi, giusta la legge, fra i cittadini del proprio comune, avrà una quota certa senza sorteggio chiunque si sarà battuto per la patria.

In caso di morte del milite, questo diritto apparterrà al suo erede.

Art. 2.

La quota, di cui è parola all'articolo precedente, sarà uguale a quella che verrà stabilita per tutti i capi di famiglia poveri non possidenti, e le cui quote saranno sorteggiate. Tuttavia se le terre di un comune siano tanto estese da sorpassare il bisogno della popolazione, i militi o i loro eredi otterranno una quota doppia a quella degli altri condividenti.

Art. 3.

Qualora i comuni non abbiano demanio proprio, vi sarà supplito colle terre appartenenti al Demanio dello Stato o della Corona.

Art. 4.

Il Segretario di Stato sarà incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Palermo 2 giugno 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato
F. CRISPI

N. 17.

DECRETO col quale si stabilisce che il Consiglio di guerra proceda in modo subitaneo.

4 giugno 1860.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia,

In virtù de' poteri a lui conferiti,

DECRETA:

Art. 1.

Il Consiglio di guerra istituito con Decreto del 18 maggio ultimo, procederà ai termini dello articolo 348 dello Statuto penale militare con modo subitaneo.